

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3196 del 22/06/2023
Oggetto	Procedimento MO23T0006. Provincia di Modena. Concessione per occupazione di area del demanio idrico con un tratto di pista ciclabile denominata "Ciclovía del Sole" lungo il Fiume Secchia nel comune di Concordia sulla Secchia (MO) e di San Possidonio (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3263 del 21/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico con un tratto di pista ciclabile denominata “Ciclovia del Sole” lungo il Fiume Secchia nel comune di Concordia sulla Secchia e di San Possidonio.

Proc. Cod. MO23T0006

Richiedente: Provincia di Modena

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l’art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 01/03/2023 registrata al PG/2023/36234 con cui la Provincia di Modena (C.F. 01375710363) ha presentato domanda di rilascio di concessione relativa all’occupazione di area demaniale con un tratto di pista ciclabile denominata “Ciclovia del Sole” lungo il Fiume Secchia nel comune di Concordia sulla Secchia (MO) e di Comune di San Possidonio (MO), identificabile catastalmente al foglio 5 mappali 10 – 3 del Comune di San Possidonio e per il Comune di Concordia sulla Secchia al foglio 43 mappali 252 – 250 – 242 – 29 – 26 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 - 10 – 9 – 8, Foglio 42 mappali 121 – 126 – 106 – 88 – 103 – 125 – 98 – 124 – 123 – 88 – 122, Foglio 37 mappali 290 – 289 – 288 – 287 – 286 – 285 – 291 – 284, Foglio 36 mappali 490 – 580 – 578 – 147 – 128 – 94 – 81 – 79 – 78 – 77 – 542 – 540 – 541 – 40 – 35 – 32 – 27 – 9 – 5 – 2, Foglio 28 mappali 202 – 189, Foglio 27 mappali 289 – 287 – 286 – 282 – 281 – 280 – 279, Foglio 26 mappali 11 – 10 – 9 – 8 – 6 – 61 – 3 – 5 – 254 – 245 – 143 – 138 – 136 – 134 – 75 – 60 – 24 – 25 – 21 16 – 11, Foglio 16 mappali 245 – 240 e fronte mappale 240;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 100 del 12/04/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO:

- dell'assenso espresso dall' Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2023/60684 del 05/04/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

- del parere del Consorzio della Bonifica Burana (PG/2023/64387 del 13/04/2023) in cui dichiara che rilasceranno la concessione per il tratto del Canale Dugale Smirra, il quale è di pertinenza del Consorzio;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 28/03/2023;

CONSIDERATO che

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, la Provincia di Modena, in qualità di concessionario, è esente dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- la Provincia di Modena è altresì esente dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi e quanto eventualmente previsto da norme urbanistico-edilizie dei Comuni interessati, alla Provincia di Modena (C.F. 01375710363) la

concessione relativa all'occupazione di area demaniale con un tratto di pista ciclabile denominata "Ciclovia del Sole" lungo il Fiume Secchia nel comune di Concordia sulla Secchia (MO) e nel comune di San Possidonio (MO), identificabile catastalmente al foglio 5 mappali 10 – 3 del Comune di San Possidonio e per il Comune di Concordia sulla Secchia al foglio 43 mappali 252 – 250 – 242 – 29 – 26 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 - 10 – 9 – 8, Foglio 42 mappali 121 – 126 – 106 – 88 – 103 – 125 – 98 – 124 – 123 – 88 – 122, Foglio 37 mappali 290 – 289 – 288 – 287 – 286 – 285 – 291 – 284, Foglio 36 mappali 490 – 580 – 578 – 147 – 128 – 94 – 81 – 79 – 78 – 77 – 542 – 540 – 541 – 40 – 35 – 32 – 27 – 9 – 5 – 2, Foglio 28 mappali 202 – 189, Foglio 27 mappali 289 – 287 – 286 – 282 – 281 – 280 – 279, Foglio 26 mappali 11 – 10 – 9 – 8 – 6 – 61 – 3 – 5 – 254 – 245 – 143 – 138 – 136 – 134 – 75 – 60 – 24 – 25 – 21 16 – 11, Foglio 16 mappali 245 – 240 e fronte mappale 240, procedimento **MO23T0006**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2041**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria (PG/2023/0106123 del 16/06/2023);
4. di esentare la Provincia di Modena, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì la Provincia di Modena dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 28/03/2023;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base

degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dalla **Provincia di Modena**, C.F. 01375710363 (cod. pratica **MO23T0006**).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al Fiume Secchia nel comune di Concordia sulla Secchia (MO) e nel Comune di San Possidonio (MO), identificabile catastalmente

- per il comune di San Possidonio : al foglio 5 mappali 10 e 3
- per il comune di Concordia sulla Secchia: al foglio 43 mappali 252 – 250 – 242 – 29 – 26 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 - 10 – 9 – 8, Foglio 42 mappali 121 – 126 – 106 – 88 – 103 – 125 – 98 – 124 – 123 – 88 – 122, Foglio 37 mappali 290 – 289 – 288 – 287 – 286 – 285 – 291 – 284, Foglio 36 mappali 490 – 580 – 578 – 147 – 128 – 94 – 81 – 79 – 78 – 77 – 542 – 540 – 541 – 40 – 35 – 32 – 27 – 9 – 5 – 2, Foglio 28 mappali 202 – 189, Foglio 27 mappali 289 – 287 – 286 – 282 – 281 – 280 – 279, Foglio 26 mappali 11 – 10 – 9 – 8 – 6 – 61 – 3 – 5 – 254 – 245 – 143 – 138 – 136 – 134 – 75 – 60 – 24 – 25 – 21 16 – 11, Foglio 16 mappali 245 – 240 e fronte mappale 240

come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata al tratto ciclabile denominato "Ciclovía del Sole".

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 895/2007 lettera e).

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8

comma 4 della L.R. 2/2015.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2041**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune

modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ricevuto con nota prot. PG/2023/59219 del 04/04/2023:

- Deve essere garantito il passaggio dei mezzi di servizio dell'Agenzia ed eventualmente delle imprese che operano per conto di AlPo;


- Sui rilevati arginali, non è consentito apporre protezioni laterali quali parapetti e/o staccionate, in quanto gli stessi potrebbero creare indebolimenti del corpo arginale ed essere di ostacolo all'operatività dei mezzi durante le operazioni di manutenzione e durante l'attività connessa al Servizio di Piena. È necessario, inoltre, mantenere il ciglio e il paramento delle scarpate sgombri da qualsiasi impedimento per non aumentare il rischio idraulico e non ostacolare il normale deflusso delle acque.

- Si rammenta infine che ai sensi del PAI vigente è vietata qualsiasi installazione fissa in corrispondenza della fascia B.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



IL sottoscritto ing. Gaudio Daniele, c.f. GDADNL66L11F537N, presa visione del presente disciplinare di concessione in data __/__/__, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario

Spett.le Provincia di Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it



Modena,

Prot. ____ del _____

Classifica: 6.10.20

Fascicolo: 1224/2018

OGGETTO: Progetto "CICLOVIA DEL SOLE VERONA – FIRENZE TRONCHI 7 E 9 TRATTI IN PROVINCIA DI MODENA"

Parere di competenza

Richiedente: Provincia di Modena

È stata esaminata la domanda trasmessa dalla Provincia di Modena, relativa alla richiesta di parere di competenza per la realizzazione dell'opera in oggetto.

Valutati gli elaborati si esprime parere favorevole (ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI) alla realizzazione dell'opera che non presenta criticità idrauliche.

Poiché l'opera interessa un tratto di sommità arginale si indicano di seguito alcune raccomandazioni:

- Deve essere garantito il passaggio dei mezzi di servizio dell'Agenzia ed eventualmente delle imprese che operano per conto di AIPo;
- Sui rilevati arginali, non è consentito apporre protezioni laterali quali parapetti e/o staccionate, in quanto gli stessi potrebbero creare indebolimenti del corpo arginale ed essere di ostacolo all'operatività dei mezzi durante le operazioni di manutenzione e durante l'attività connessa al Servizio di Piena. È necessario, inoltre, mantenere il ciglio e il paramento delle scarpate sgombri da qualsiasi impedimento per non aumentare il rischio idraulico e non ostacolare il normale deflusso delle acque.
- Si rammenta infine che ai sensi del PAI vigente è vietata qualsiasi installazione fissa in corrispondenza della fascia B.

Il presente atto costituisce Nulla Osta Idraulico ai sensi del R.D. 538/1904, ai fini del rilascio della concessione demaniale, secondo la L.R. 14 aprile 2004 n° 7 del 2004 da adottarsi a cura di ARPae

1

SAC Modena come disposto dalla L.R. 30 luglio 2015 n° 13. Si rammenta che in assenza di concessione non verrà permessa l'apposizione di segnaletica e la sommità non potrà pertanto essere considerata percorso fruibile nei tratti non concessionati.

Questa Agenzia si ritiene sollevata dall'eventuale stato di dissesto della pista o della mancanza di segnaletica, in quanto la manutenzione ordinaria del tratto concessionato spetterà al gestore stesso.

Distinti saluti,

Il Dirigente
Direzione territoriale idrografica
Emilia-Romagna Orientale
Dott. Ing. Massimo Valente
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.